

PROT. 56/15 INT

V° 6/10/15
Il Presidente del Tribunale
DE *Christina Filly*



TRIBUNALE DI MASSA

AI CURATORI FALLIMENTARI AI COMMISSARI E LIQUIDATORI GIUDIZIALI DI SOCIETA' IN CONCORDATO PREVENTIVO

Oggetto: **modifiche della legge fallimentare inerenti alla disciplina della chiusura della procedura di fallimento nell'ipotesi prevista dall'art. 118 n. 3) l. fall.**


L'art. 7 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83 prevede che all'articolo 118 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al secondo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. in deroga all'art. 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future relative ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi sono fatte oggetto di riparto supplementare fra i creditori, secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'art. 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura di fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al secondo comma dell'art. 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato".*

b) *all'art. 120 è aggiunto, infine, il seguente comma: "Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'art. 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato ed il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.*

La norma è divenuta operativa a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge e riguarda anche le procedure attualmente pendenti.

L'esigenza sottesa alla nuova disciplina, comune a quella sottostante alle modifiche dei termini per la liquidazione dell'attivo, è quella di limitare drasticamente le ipotesi di durata della procedura fallimentare oltre i termini massimi previsti dalla legge n. 89/01



(cd. "Pinto"), e quindi il pericolo, per le finanze pubbliche, di esborsi collegati alle possibili azioni risarcitorie derivanti dalla eccessiva durata della procedura fallimentare.

In questa prospettiva, il tribunale ritiene necessario che ogni curatore di fallimenti aperti alla data odierna che non possano essere chiusi **esclusivamente** per ragioni dipendenti dalla pendenza di una causa depositino telematicamente una **dichiarazione ad hoc**, attestante la sussistenza della situazione espressamente considerata dall'art. 7 suindicato e indicante:

- la *causa* o le *causae petendi*, il loro stato e grado, l'entità del *petitum*,
- una breve relazione del legale della procedura inerente ai tempi di definizione ed alla probabilità che la causa abbia esito favorevole,
- una stima dell'entità delle somme necessarie per spese future connesse alla pendenza della causa o delle cause e delle eventuali somme che siano state ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato-
- la richiesta di autorizzazione ad intraprendere gli incombeni per la chiusura del fallimento (da allegarsi in formato word alla dichiarazione, con in calce il modello di provvedimento per il G.D.)

Il termine per il deposito della dichiarazione *ad hoc* viene indicato nel 31 ottobre 2015

Il Giudice delegato verificherà in ogni caso autonomamente quali procedure si trovano nella condizione prevista dall'art. 7.

L'acclarata mancata presentazione della dichiarazione *ad hoc* potrà integrare causa di revoca del curatore, ove l'omissione non sia adeguatamente giustificata.

Dopo la presentazione della dichiarazione *ad hoc* il Giudice delegato, valutati tutti gli elementi acquisiti, ove non sia conveniente la rinuncia agli atti per ragioni che gli organi direttivi della procedura (g.d. o c.d.c., a seconda dei casi) potranno discrezionalmente valutare, autorizzerà l'avvio delle operazioni per la chiusura del fallimento pur in pendenza della causa o delle cause, dando piena applicazione alle prescrizioni del suindicato art. 7.

Si dispone che la presente circolare operativa venga comunicata, a cura della cancelleria, agli ordini professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti.

Si comunichi altresì, per sua opportuna conoscenza, al Presidente del tribunale.

Massa, 5.10.2015

Il Giudice delegato
dr. Giampaolo Fabbrizzi

RECEVUTO IN CANCELLERIA IL

6/10/2015

CANCELLERIA
ALMEICOM

